

## XVI LEGISLATURA

303ª SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICOMERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2009  
(Pomeridiana)

---

Presidenza della vice presidente BONINO,  
indi del vice presidente NANIA

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

---

RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza della vice presidente BONINO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1397-B) AZZOLLINI ed altri. - Legge di contabilità e finanza pubblica** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 16,35)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1397-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

**MASCITELLI (IdV).** Signora Presidente, vorrei illustrare un emendamento che consideriamo di rilevante importanza, perché nel corso della discussione generale è stato più volte messo in risalto il ruolo del Parlamento nel controllo dei conti pubblici. Una delle qualità rivendicate da questa riforma di legge è proprio quella di riportare chiarezza sul riequilibrio tra l'Esecutivo e il Parlamento. Ebbene, l'emendamento 18.1 nasce da una relazione abbastanza recente del Servizio del bilancio, che non è certamente sfuggita agli onorevoli colleghi. A pagina 8, essa offre un segnale significativo del ruolo del Parlamento - mi rivolgo anche al Vice Ministro - in questo scorcio dell'anno 2009. La relazione afferma testualmente: «Circa l'iniziativa legislativa delle leggi di spesa, si rileva che nel periodo considerato il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato

pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri». Quindi, il peso dei provvedimenti di iniziativa legislativa parlamentare è stato quindi, in termini di oneri, pari allo 0,01 per cento.

L'emendamento 18.1 prevede che la legge di stabilità, annualmente, nel definire e delimitare i fondi speciali riservati alla copertura di provvedimenti legislativi, stabilisca che una quota, variabile sulla base delle situazioni congiunturali e degli equilibri dei conti pubblici, sia riservata ad iniziative di origine parlamentare.

Credo che l'emendamento in esame sia di buon senso, necessario ed utile se intendiamo realmente ristabilire quell'equilibrio che è stato proclamato da molti come una finalità importante nel rapporto tra l'Esecutivo e un Parlamento con un suo ruolo centrale. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario per l'ovvio motivo che, scritto in questo modo, l'emendamento in discussione mira a creare una sorta di riserva indiana per i testi di iniziativa parlamentare e circoscrive la prerogativa del Parlamento di presentare ed approvare, potenzialmente, qualunque testo sottoposto al esame. Una dimostrazione di ciò è il testo attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, che è di iniziativa parlamentare. Credo che quanto previsto dall'emendamento 18.1 produca un effetto contrario: non tanto quello di riservare una quota, quanto di circoscriverla.

Tra l'altro, se fosse la legge di stabilità a definire la competenza parlamentare, essa diventerebbe quasi di rango costituzionale. Francamente, il contenuto dell'emendamento in esame mi sembra poco condivisibile e sarebbe preferibile che il presentatore lo ritirasse.

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, accoglie l'invito al ritiro?

**MASCITELLI** (*IdV*). Signora Presidente, non possiamo accogliere tale invito, anche se non chiederemo, per le ovvie ragioni di dinamica dei lavori dell'Aula, il voto elettronico. Non posso però ritirarlo perché non condivido il giudizio del Vice Ministro, dal momento che la riserva indiana ha consentito a suo tempo agli indiani di sopravvivere.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

**AZZOLLINI**, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signora Presidente, intervengo perché sento il dovere di ringraziare il senatore Mascitelli per la sua affermazione circa i lavori dell'Aula.

**PRESIDENTE**. La ringrazio a mia volta, senatore Azzollini.

Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Gli articoli 19 e 20, corrispondenti rispettivamente agli articoli 20 e 21 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**MORANDO** (*PD*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 21.1, perché considero sostanzialmente conseguito ciò che esso si proponeva con la presentazione dell'ordine del giorno G40.100 da parte del relatore che, nella seconda parte del dispositivo, prevede che la classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) - come al solito, a mio avviso, improvvidamente

inserita nella lettura della Camera come riferimento - non venga considerata come base per un'operazione di riduzione dei programmi che sono le unità di voto del Parlamento. Per questo motivo, ritiro - ripeto - l'emendamento citato ma mantengo ed illustro l'emendamento 21.2. Si tratta forse dell'unico emendamento che presenta una qualche difficoltà di interpretazione sotto il profilo strettamente tecnico. Cercherò di spiegare, grosso modo, di cosa si tratta.

Il testo al nostro esame ridefinisce in termini che complessivamente si possono anche condividere - a mio avviso - la distinzione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, spese determinate da fattore legislativo e spese discrezionali; insomma un qualcosa particolarmente complicato, da sempre oggetto di sforzi di comprensione da parte dei non addetti ai lavori; sforzi che, solitamente, vengono delusi. Qui però, attraverso il testo che giunge dalla Camera, modificativo del testo del Senato a proposito dei commi 4, 5 e 6, abbiamo un effetto immediato, che non condivido, sul problema molto delicato - che segnalo alla Presidenza - che riguarda l'emendabilità ad iniziativa del Parlamento dei testi di legge, in particolare della legge di stabilità e del bilancio.

Si dice che le spese non rimodulabili sono quelle di cui l'amministrazione attraverso attività amministrative non ha un immediato controllo e, alla fine, si prevede che su questa componente della spesa non possa intervenire l'emendabilità da parte del Parlamento, in sostanza con una incidenza diretta - a mio avviso - sulla possibilità di emendare lo strumento del bilancio. Sarebbe - a mio avviso - preferibile tornare al testo così com'era stato approvato in prima lettura dal Senato in merito a questo punto.

Peraltro, mi auguro che, come è accaduto questa mattina, ove quest'emendamento venisse respinto, in sede di applicazione della norma ci si comporti come se sostanzialmente il testo fosse rimasto quello approvato dal Senato. Sperando di non aver fatto troppa confusione, termino qui la mia illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signora Presidente, innanzitutto ringrazio il senatore Morando per aver ritirato l'emendamento 21.1. Evidentemente considera impegnativo l'ordine del giorno che fra un po' illustrerò. Anzi, preannuncio ... *(Commenti del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Prego?

**AZZOLLINI**, *relatore*. Sono cose da vecchi "bilancisti". Diceva il collega, "sempre che l'umore del Vice Ministro ce lo consenta". Penso di sì.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, capisco che il brusio dell'Aula possa indurre a dialoghi a due; ma effettivamente sarebbe meglio che anche l'Assemblea ne venisse informata.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signora Presidente, stavo ringraziando il senatore Morando perché ritiene seriamente impegnativo un punto del mio ordine del giorno che illustrerò successivamente. Stavo anche preannunciando una modifica di alcuni suoi punti, che successivamente vedremo, che non riguardano il COFOG, che tale rimane, ma altri aspetti quali il passaggio al bilancio di cassa, che prevederei un po' meno appesantito. Quindi, penso di interpretare gli orientamenti dell'Aula del Senato perché così si era espresso in prima lettura.

Per quel che riguarda l'emendamento 21.2, anch'io credo che il Governo possa in un certo senso impegnarsi, nell'esecuzione di questi principi, a riportarsi a quanto più o meno era stato in precedenza previsto. Questo è però un impegno che può assumere il Governo. Per quel che mi concerne, sulla base di quanto detto, esprimo parere contrario.

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente ... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Collegli, è piuttosto difficile per la Presidenza riuscire a contribuire ad uno svolgimento ordinato di questo provvedimento. Siamo quasi alla fine, quindi vi prego - mi rivolgo anche a chi sta voltando le spalle alla Presidenza, cosa che non si dovrebbe fare - di dare una mano. Se collaboriamo tutti riusciamo ad arrivare alla fine con una certa speditezza. *(Brusio in Aula)*. Vedo però che le cose non cambiano. Collegli, per cortesia!

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, non ho difficoltà ad assumere l'impegno testé lusingato dal senatore Morando, anche per un motivo molto semplice,

perché in questo articolo noi passiamo ad una diversa classificazione delle spese, da obbligatorie e facoltative a rimodulabili e non rimodulabili. Questo articolo d'altronde, come il 42, che verte in materia di delega di cassa, necessita - ed è così prevista - un'implementazione che richiederà un qualche tempo, durante il quale evidentemente si potranno anche fare i necessari aggiustamenti. Non dimentichiamo infatti che questa legge non si applica *d'emblée*, domani, dal 1° gennaio. Parte una procedura per cui alcune cose si applicano subito, altre richiedono un lavoro di cesello che postulerà il necessario apporto di tutte le forze presenti in Parlamento per arrivare ad una definizione finale. Quindi, anche in quella sede, nell'esame dei decreti delegati, l'apporto delle Commissioni parlamentari credo che sarà fondamentale. Se ci sarà qualche difficoltà di applicazione, se ci sarà qualche errore, che capita come in tutte le cose umane, credo che il Parlamento potrà ampiamente intervenire nel prossimo futuro.

Quanto all'emendamento, rivolgo al senatore Morando un invito al ritiro.

**PRESIDENTE.** Senatore Morando, accetta l'invito al ritiro?

MORANDO (PD). No, signora Presidente. Chiedo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

**È approvato.** (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

MALAN, segretario. No, no.

PRESIDENTE. C'è un parere diverso. Non tutti hanno alzato la mano. (*Commenti dai banchi della maggioranza*). Collegli, vi prego, ho cercato sin dall'inizio di richiamare la vostra attenzione per consentire uno svolgimento ordinato dei lavori. Vi prego.

ESPOSITO (PdL). Controprova, Presidente!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

MORANDO (PD). Chiudete le porte. Due senatori non erano presenti!

IZZO (PdL). Ero seduto qui!

PRESIDENTE. Se volete, per tranquillità di tutti ricominciamo da capo.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Onorevoli collegli, poiché ci saranno altre votazioni, vi prego di collaborare con la Presidenza.

**QUAGLIARIELLO (PdL).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (PdL). Ovviamente la Presidenza in queste circostanze ha sempre ragione. Una prassi però di solito rispettata al Senato è che quando ci sono situazioni nelle quali si vota per alzata di mano si considera sempre che la maggioranza sia in Aula, a meno che evidentemente il dato non sia lapalissiano. Ovviamente questo dato viene poi confermato o meno con la controprova.

Per nostra tranquillità, tanto perché, per esempio, in questa fase mi trovo nel banco delle opposizioni, chiederei sommessamente alla Presidenza di attenersi se possibile a questa prassi consolidata della nostra Aula. La ringrazio molto se potrà considerare questo invito.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo considererà di sicuro. La Presidenza ha cercato di richiamare l'attenzione di tutti quanti da circa 10 minuti sulla situazione ingestibile dell'Aula. Spero, per quel poco che rimane di questo provvedimento, di poter contare anche sulla sua collaborazione.

Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**

Gli articoli 22, 23 e 24, corrispondenti rispettivamente agli articoli 23, 24 e 25 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Gli articoli 26, 27 e 28, corrispondenti rispettivamente agli articoli 27, 28 e 29 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 29, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 30, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Gli articoli 31 e 32, corrispondenti rispettivamente agli articoli 32 e 33 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'articolo 34, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 35, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Gli articoli 37 e 38, corrispondenti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, su cui è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

**AZZOLLINI**, *relatore*. Signora Presidente, vorrei illustrare le modifiche apportate al testo dell'ordine del giorno G40.100, precedentemente distribuito ai colleghi. Al secondo capoverso della premessa, le parole da «relativo alla cassa» a «di impegni» vanno sostituite con le seguenti: «l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa». Inoltre, al primo capoverso del dispositivo, le parole da «evitando possibili ricadute» a «di impegni» vanno sostituite con le seguenti: «soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni».

In sostanza, l'ordine del giorno G40.100 invita il Governo a delineare una procedura più semplificata per il passaggio al bilancio di cassa e, ovviamente, accoglie il senso dell'articolo così come approvato in prima lettura dal Senato.

**PRESIDENTE**. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

**VEGAS**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno, così come modificato.

**PRESIDENTE**. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G40.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 40, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

## **È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

**MORANDO (PD).** Signora Presidente, questo è probabilmente uno degli aspetti più rilevanti del disegno di legge che stiamo esaminando perché riguarda il passaggio, comunque determinato attraverso questo provvedimento, dal bilancio di competenza giuridica al bilancio di cassa. La mia opinione è che nel corso della lettura alla Camera dei deputati in merito a questo passaggio la delega non solo sia stata inutilmente appesantita - e, per la verità, il testo 2 dell'ordine del giorno G40.100 appena illustrato dal relatore dimostra che tale opinione non è soltanto mia, almeno in quest'Aula - ma, soprattutto, sia stata limitata con riferimento alla determinazione del conseguimento dell'obiettivo, cioè il passaggio al bilancio di cassa abbandonando il principio della competenza giuridica. In secondo luogo, sempre a mio avviso, sono stati eccessivamente allungati i tempi per la realizzazione di tale passaggio.

Non dubito che ci sia bisogno di una fase di sperimentazione, anche relativamente lunga. Vorrei infatti fosse chiaro che sono consapevole della svolta radicale che, attraverso questa ipotesi, noi realizziamo rispetto alla normale decisione di bilancio e alla struttura del bilancio così come noi le conosciamo secondo la nostra tradizione, non solo giuridica ma anche contabile. Tuttavia, l'urgenza nasce dal fatto che ormai in Europa l'Italia - che io sappia - è l'unico Paese a caratterizzare la propria decisione di bilancio sostanzialmente secondo i principi della competenza giuridica. In tutti gli altri campi il principio della competenza economica, del bilancio di cassa, è stato affermato. Questo ha un effetto particolarmente rilevante su di un punto oggetto di un'iniziativa adottata alla Camera, che considero assolutamente peggiorativa del testo del Senato. Di fatto, leggendo il testo approvato alla Camera per quel che riguarda l'attività di gestione del bilancio ad opera dei dirigenti della pubblica amministrazione abbiamo la reintroduzione, anche a regime, del principio del controllo preventivo.

Ora, cari colleghi, capisco che questo può sembrare un tecnicismo, ma è un errore molto, grave perché tutta la logica che presiede al passaggio al bilancio di cassa è ispirata al tentativo di introdurre il principio di responsabilità nella verifica circa il conseguimento dei risultati ipotizzati. Se invece manteniamo di fatto, come il testo della Camera propone, il controllo preventivo sull'attività di gestione ad opera del dirigente della pubblica amministrazione, depotenziamo enormemente la portata straordinaria del passaggio al bilancio di cassa. Sappiamo in buona sostanza qual è la logica del dirigente pubblico: se può avere un bel parere preventivo sulla sua attività e poi mettersi tranquillo, a prescindere dai risultati, naturalmente sarà l'uomo più felice del mondo. Ora, vorremmo rendere un po' meno felici i dirigenti della pubblica amministrazione italiana, soprattutto da questo punto di vista: basta con i controlli preventivi, introduciamo dei controlli sui risultati conseguiti. Si fa così dovunque la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere delle scelte che fa e dell'uso delle risorse che le si danno da gestire in un rapporto diretto dei dirigenti con il Governo, cioè con la struttura politica, e poi di quest'ultima con il Parlamento e con il Paese.

La soluzione adottata al Senato era preferibile. L'emendamento 42.1 in realtà non ripropone la soluzione adottata dal Senato; è un ulteriore sviluppo nella direzione dell'applicazione, nel passaggio al criterio di cassa, del principio di responsabilità dei dirigenti nella redazione del bilancio e nella gestione del bilancio, e rappresenta - secondo me - un'evoluzione positiva di ciò che di buono avevamo fatto nella prima lettura del Senato e che è stato radicalmente ridimensionato, in termini di giudizio positivo potenziale, dal lavoro della Camera. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**AZZOLLINI, relatore.** Signora Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 42.1.

**VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze.** Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tenendo conto che per quanto riguarda l'allungamento dei tempi è stato necessario parametrare il passaggio al bilancio di cassa con gli altri adempimenti che devono essere compiuti nella legge.

Per quanto riguarda l'idea di abbandonare i controlli preventivi, mi rendo conto della fascino del tema, però qualche prudenza sarebbe opportuna. Insomma, parafrasando la nota frase di Manzoni: *delante administración, pero con juicio.*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dal senatore Morando e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MORANDO (*PD*). Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 42.

**È approvato.**

Gli articoli 43, 44 e 45, corrispondenti rispettivamente agli articoli 44, 45 e 46 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

**PRESIDENTE.** Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1379-B**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 47, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 48, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 50 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 49, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 50, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 51, corrispondente all'articolo 53 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 52, corrispondente all'articolo 54 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

*Omissis*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 17,07)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

**MASCITELLI** (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprimerà voto favorevole sulla riforma della legge di contabilità, che consideriamo non certo una priorità ma almeno una necessità non più rinviabile se essa sarà realmente declinata nel quadro degli obblighi e dei vincoli europei e più in prospettiva del federalismo fiscale. Votiamo a favore così come abbiamo votato a favore la legge di riforma di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, perché riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di riforme istituzionali e strutturali, indilazionabili, alcune di queste a costo zero, che vanno avviate con urgenza perché i risultati che esse produrranno saranno apprezzabili soltanto in tempi medio lunghi.

Votando noi non avremmo potuto fare una opposizione certamente più facile nel proporre sempre qualcosa di più e di meglio. Abbiamo invece scelto la strada responsabile nell'accettare le modifiche introdotte per evitare almeno che venisse approvata una legge centralista, ridondante e sbilanciata sull'Esecutivo. Sappiamo altrettanto bene che dobbiamo vigilare - lo dico al signor Vice Ministro - attentamente sull'operato del Governo che dovrà approvare i decreti attuativi, in quanto, con il voto di oggi, si delinea una riforma che per alcuni temi, non certo marginali, è affidata alla legislazione delegata mediante la previsione di ben quattro diverse disposizioni di delega: dalle procedure di spesa in conto capitale al completamento della riforma del sistema dei controlli.

Detto questo, farò alcune considerazioni che aiuteranno a comprendere meglio le nostre ragioni, mettendo un po' da parte il tecnicismo di questo disegno di legge e le specifiche competenze economiche che pure sono sempre utili per una valutazione politica più completa e approfondita. Anche perché, ascoltando le diverse posizioni espresse dai vari Gruppi nei due rami del Parlamento (e lo dico senza polemica), mi è tornata alla mente la definizione che Laurence Peter dava degli economisti, dato che io non mi iscrivo nella categoria dei bilancisti, non avendo alcuna competenza in tal senso. Laurence Peter diceva: «L'economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono accadute oggi». Questo anche per giustificare le diverse posizioni che all'interno dello stesso Gruppo sono maturate su questa riforma di contabilità.

Resta il fatto - com'è stato ricordato, signora Presidente - che sono passati 31 anni dalla nascita della vecchia legge quadro n. 468 del 1978, e quindi saranno altre le valutazioni per le quali vedremo se questa nuova legge sarà stata in grado di innovare, non solo nella forma e nelle scadenze, ma piuttosto nel merito dei problemi di cui stiamo parlando. Per ora il nostro primo obiettivo è quello di dover uscire da un corto circuito istituzionale e politico, del quale questo centrodestra che ha governato il Paese per 8 anni sugli ultimi 15 deve sentirsi in parte o in buona parte responsabile.

Da tempo la finanziaria, ridotta a una raccolta di centinaia di commi, aveva perso il suo ruolo centrale nell'impostazione delle manovre sui conti pubblici, diventando sempre meno occasione di discussione parlamentare e facendo sempre più un ricorso ai voti di fiducia. Poi da un paio di anni la finanziaria è stata resa scheletrica e ha lasciato il passo a decreti-legge che di fatto hanno ulteriormente usurpato e mortificato il ruolo del Parlamento nell'intervenire sui conti dello Stato, determinando nella sostanza una sorta di superamento dei vincoli che la Costituzione pone al bilancio. Questa dunque è la situazione di partenza. (*Brusio*).

Signora Presidente, le chiedo di invitare i colleghi a limitare il brusio.

PRESIDENTE. Lei ha ragione: è proprio un pomeriggio in cui nessuno rispetta il silenzio.

MASCITELLI (*IdV*). Non è per mancanza di rispetto ai colleghi, ma non riesco a sentire quello che dico.

PRESIDENTE. Si figuri la Presidenza.

MASCITELLI (*IdV*). Come dicevo, questa è la situazione di partenza. Riteniamo che una buona azione riformatrice richieda almeno due condizioni: la prima è avere qualcosa da dire; la seconda è dirla in modo adeguato e coerente al mezzo utilizzato, altrimenti si fa solo confusione o, peggio ancora, si fa propaganda. Oggi, a riforma approvata dopo il voto, abbiamo fornito un mezzo al Parlamento e a questa maggioranza, che ha la responsabilità di governare, spetta il dovere di mettere in campo idee, progetti e riforme.

Nessuno di noi dell'Italia dei Valori ha mai pensato che l'idea geniale di Tremonti di una finanziaria leggera fosse risolutiva dell'assalto alla diligenza. Lo stiamo vedendo, e lo vedremo anche nei prossimi giorni, con la finanziaria che tornerà al Senato che risucchia il trattamento di fine rapporto, prosciuga la ricerca, fa tanti altri tagli, ma si scopre poi di manica larga per le somme stanziare a scatola vuota, con appositi commi al maxiemendamento, il cui contenuto sarà definito grazie a

segnalazioni discrezionali, ad associazioni amiche, ai soliti enti finalizzati per lo sviluppo territoriale e a ONLUS, per una somma messa a disposizione di 520 milioni di euro.

Nessuno di noi pensa che sia sufficiente cambiare un nome (da Documento di programmazione economico-finanziaria a Decisione di finanza pubblica) per recuperare il ruolo ormai del tutto trascurabile svolto dal Parlamento nella produzione legislativa recante oneri finanziari. Ce lo ha ricordato - come ho anticipato in discussione - un recente studio del Servizio bilancio del Senato, secondo cui nei primi otto mesi del 2009 il peso degli atti legislativi di iniziativa parlamentare recante oneri è stato pressoché nullo, pari a un massimo dello 0,01 per cento del totale degli oneri: in soldoni, su circa 14,6 miliardi di spesa per l'anno 2009, i finanziamenti decisi da Camera e Senato sono stati pari a 410.000 euro. Da sindaco di un piccolo straordinario Comune qual ero riuscivo a governare e a gestire maggiori risorse.

Nessuno di noi dell'Italia dei Valori pensa che una Commissione per la trasparenza dei conti pubblici in più o in meno possa risolvere il problema della spesa pubblica. L'attuale Governo ha già trovato modo di mandare a casa la Commissione tecnica per la finanza pubblica che era stata precedentemente istituita e ha messo in un cassetto il suo rapporto elaborato sulla revisione della spesa pubblica, con il risultato - e questo lo dico al presidente Baldassarri - che il Paese, nonostante l'assenza di importanti interventi anticiclici, si sta avviando verso un nuovo ciclo di aumento incontrollato della spesa primaria simile a quanto si era già registrato nel precedente quinquennio del Governo Berlusconi 2001-2006.

Nessuno dell'Italia dei Valori pensa che il contenuto del comma 6 dell'articolo 9, abolito alla Camera, avrebbe risolto il problema dell'alleggerimento del Patto di stabilità, se non si ha poi il coraggio di scelte più concrete per venire incontro alle esigenze degli enti locali. Infatti, proprio quando c'è bisogno di rilanciare l'economia attraverso gli investimenti i Comuni non possono spendere. Nei primi otto mesi del 2009 si sono persi per strada 2.150 bandi per opere pubbliche dei Comuni.

Signora Presidente, senza riforme, il giorno in cui la crisi finirà e riprenderemo a crescere dell'1 per cento l'anno, come ci è stato detto, la disoccupazione rimarrà elevata per oltre un decennio. Il Governo ha i numeri necessari per portare a termine riforme importanti per l'emergenza e soprattutto per il dopo emergenza. Le scuse che ancora in questi giorni si sentono circolare lasciano il tempo che trovano. Serve al Paese una politica straordinaria, capace non di vivere alla giornata del piccolo cabotaggio, dell'andamento dei sondaggi, dei colpi di scena, dei posti fissi e dei tagli IRAP, che servono a riempire le pagine dei giornali, ma capace di allungare lo sguardo e, nel tempo rimasto libero tra un lodo Alfano e un processo breve, di suscitare la speranza sui veri interessi del nostro Paese.

Con questo spirito e solo con queste considerazioni votiamo a favore della riforma della contabilità.  
*(Applausi dal Gruppo IdV).*

**D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*). Signora Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto di astensione del mio Gruppo parlamentare e segnatamente per due questioni di carattere politico-istituzionale. Nella fase di prima lettura di questo provvedimento avevamo contribuito alla sua scrittura e avevamo votato a favore. Non condividiamo però alcune delle modifiche introdotte alla Camera e non le condividiamo non perché siamo contrari al provvedimento, che riscrive il sistema...  
*(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Colleghi, per cortesia, già non siamo tantissimi in Aula, come vedete, ed oggi c'è veramente un livello di vivacità eccessivo. Prego, senatore D'Alia.

**D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*). Come dicevo, ci asteniamo non perché siamo contrari all'impianto di questo provvedimento, che innova e riforma il sistema della contabilità pubblica adeguandolo alle riforme fatte in questo settore (mi riferisco innanzitutto al federalismo fiscale) e tendendo a far sì che le procedure funzionali all'adozione dei documenti di programmazione finanziaria e anche i documenti contabili e finanziari su cui si regge il nostro Stato siano semplificati, efficienti, più accessibili e quant'altro, ma perché questa riforma ha un senso se riporta il Parlamento al centro della decisione e del controllo, e se fa questo anche in ragione di due circostanze.

La prima, parte dal presupposto che la moltiplicazione dei centri di spesa e la loro nuova regolamentazione impongono, con il federalismo fiscale, un maggiore sforzo da parte dello Stato centrale nell'armonizzazione dei bilanci e soprattutto nella conoscenza di quale sia realmente, in maniera diretta e indiretta, il costo della finanza pubblica per il cittadino italiano. La seconda, d'altro canto, è che siamo chiamati - come lei sa meglio di me, signora Presidente - a confrontarci, dal 1° gennaio del prossimo anno, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e quindi con un sistema di legiferazione sovranazionale che avrà molto più di prima effetti immediati sul nostro ordinamento interno e più di prima inciderà sul sistema della contabilità pubblica.

Rispetto a ciò, è politicamente centrale in questo ragionamento che la relazione tra l'Unione europea e lo Stato italiano non sia intergovernativa, perché non è e non sarà più esclusivamente o prevalentemente così, ma veda il Parlamento nazionale e quello europeo lavorare in maggiore sintonia e sinergia, soprattutto quando le decisioni del Parlamento europeo e la legislazione europea impegnino finanziariamente le finanze dello Stato e del sistema allargato della contabilità pubblica che riguarda le Regioni e il sistema delle autonomie locali. Tutto ciò non può e non deve essere fatto dall'Esecutivo, bensì dal Parlamento.

La Commissione bicamerale che si sarebbe dovuta occupare di un controllo sulla trasparenza dei conti pubblici, sulla loro accessibilità e veridicità è stata declassata a Commissione con compiti meramente e blandamente conoscitivi. Tuttavia, la struttura di supporto tecnico, di cui parlava prima il collega Morando, è necessaria perché è lo strumento che consente di verificare l'andamento e l'efficienza del sistema della nostra contabilità pubblica. Quest'ultima non si fonda più su un unico soggetto centrale e protagonista, ossia lo Stato, ma vi è una polverizzazione di soggetti con pari dignità anche dal punto di vista del sistema della gestione delle entrate e delle spese, che devono trovare una forma di coordinamento e di controllo in un'unica unità centrale, ossia il Parlamento. Non può essere il Governo a fare ciò perché esso, dovendo portare avanti alcune scelte di politica economica frutto di una valutazione politica, ha per definizione interesse a sostenere la bontà delle proprie ragioni, indipendentemente dall'oggettività della contabilità pubblica che può stare dietro a determinate decisioni.

Il fatto che alla Camera sia uscita ridimensionata questa parte del provvedimento a noi non piace, perché rende monco un provvedimento che avrebbe la necessità di essere potenziato sotto il profilo dei controlli oggettivi del Parlamento, per mettere tutti nelle condizioni di conoscere qual è realmente lo stato della finanza pubblica allargata, consentendo quella funzione di conoscenza dell'efficacia del sistema della contabilità anche nel rapporto con la legislazione europea e con le istituzioni dell'Unione europea. Questa parte è stata ridimensionata e per tali ragioni non intendiamo sostenere e votare a favore di un provvedimento che - lo ripeto - in prima lettura avevamo tutti votato favorevolmente.

Mi permetto di considerare anche un'altra circostanza. La nostra non è una petizione di principio in questo caso, perché noi non abbiamo messo in discussione e criticato quella parte del provvedimento che rafforza i poteri dell'Esecutivo in materia di contabilità pubblica. È infatti evidente che se un Esecutivo vuole portare a compimento un programma di Governo, esso deve avere la forza e gli strumenti necessari per poterlo fare senza essere bloccato dal Parlamento. Ma se si ridimensiona la funzione tipica del Parlamento in questa materia, ossia il controllo e la verifica della trasparenza, che il Parlamento dovrebbe avere, attraverso la Commissione bicamerale, anche nel rapporto con i cittadini, e sommiamo a tale ridimensionamento la circostanza che analoga operazione è stata fatta nella legge di delega sul federalismo fiscale (quando le competenze in materia di controllo della fiscalità sono state attribuite alla Conferenza unificata e a soggetti diversi dalle istituzioni parlamentari), ci rendiamo conto che si sta costruendo un sistema squilibrato della fiscalità complessiva del nostro Paese. In questo modo, i cittadini non avranno mai la possibilità di avere piena ed unitaria conoscenza di ciò che sta avvenendo e non si avrà una visione d'insieme anche degli obblighi che il nostro Paese ha con l'Unione europea.

Queste sono le ragioni che ci fanno esprimere, in maniera seria e preoccupata, un voto di astensione nonostante - ripeto - abbiamo voluto fortemente questa riforma e siamo in qualche modo anche compiaciuti del fatto che si arrivi a fine anno alla loro approvazione. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

**VACCARI (LNP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VACCARI (LNP).** Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice ministro Vegas, vorrei esprimere il mio apprezzamento e quello del Gruppo della Lega Nord per il disegno di legge n. 1937

riguardante la proposta di riforma della legge di contabilità dello Stato, che oggi ci accingiamo a votare. Esso rappresenta un importante passo avanti nel processo di aggiornamento e adeguamento, in chiave unitaria, del governo della finanza pubblica.

Il presente disegno di legge consente il superamento di incertezze e di incoerenze nelle norme vigenti, mentre è in sintonia con il federalismo fiscale, con la necessità di contenere il disavanzo pubblico tramite un efficace ed efficiente impiego delle risorse e con i vincoli imposti al bilancio pubblico dal Patto di stabilità e crescita. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti contenuti nel disegno di legge che ritengo meritevoli di considerazione.

L'estensione delle regole di contabilità dello Stato alle pubbliche amministrazioni ristabilisce il principio di unitarietà del sistema economico della Repubblica, sancito dalla Costituzione all'articolo 117, ma che oggi si presenta frammentato e diversificato (ad esempio, nella sanità, coesistono sistemi contabili per cui al sistema delle rilevazioni di Stato si affiancano anche sistemi di natura economica; mentre in altri enti pubblici vengono adottati sistemi misti di natura economica e finanziaria). Tale principio, inserito nella delega al Governo, porterà alla convergenza dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni (così come definite dall'ISTAT all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge). La necessità della convergenza era emersa anche con la ratifica del Trattato di Maastricht nel 1992, ma non ha ancora trovato compimento in Italia.

Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche comporterà alcuni importanti cambiamenti all'interno delle stesse amministrazioni, quali, ad esempio, l'adozione di un piano di conti integrato, di comuni schemi di bilancio (articolati in missioni e programmi) e di principi contabili uniformi.

L'armonizzazione consentirà un più facile consolidamento nei bilanci degli enti controllanti (Regioni, Comuni e così via) dei bilanci delle aziende da esse controllate e un puntuale monitoraggio dei conti nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione.

Probabilmente tale passo non sarà indolore per molti amministratori pubblici e per coloro che operano nel settore della contabilità; forse ci saranno resistenze da superare e conoscenze da approfondire. Tuttavia, la centralità di questa norma richiede che siano intrapresi in parallelo tutti gli sforzi possibili per superare i sistemi contabili attualmente in uso, anche in vista dell'attuazione di uno stabile federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili consentirà di integrare ed omogeneizzare i sistemi di controllo già applicati nelle varie amministrazioni pubbliche, con un risvolto positivo sulla loro efficacia. Un altro vantaggio sarà la condivisione in tempo reale, tra tutte le amministrazioni, delle informazioni finanziarie ed economiche. Da sottolineare che questa armonizzazione dei sistemi contabili è coerente e collegata con un pilastro fondamentale del federalismo fiscale che sono i costi standard.

Altro aspetto è la riclassificazione del bilancio per programmi e missioni. Il bilancio dello Stato viene riclassificato in programmi e missioni e scompaiono i capitoli di spesa. I programmi diverranno le nuove unità di voto parlamentare, cioè «l'attenzione del Parlamento si focalizza sulle finalità delle spese e non sulle strutture che le gestiscono». Si prevede la scomparsa del capitolo di spesa, quale unità gestionale del bilancio. Il Parlamento voterà per «aggregati omogenei di attività finalizzate al perseguimento di obiettivi individuati con le missioni», e non più per unità previsionali di base.

Il bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche diventerà più flessibile per l'effetto sinergico dell'adozione dei programmi quali unità di voto e della possibilità di effettuare rimodulazioni compensative delle risorse assegnate all'interno delle missioni inserite in ciascun programma; la flessibilità è "con alcuni limiti riguardanti le sole spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti" .

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità, titolare dei risultati raggiunti, con indubbi risvolti positivi in termini di recupero del controllo sulla spesa e della misurabilità delle prestazioni.

Dall'approvazione di questo disegno di legge deriverà l'opportunità di adottare un sistema per la valutazione dei risultati, dei processi e dell'impiego delle risorse attuato dalle pubbliche amministrazioni; il tutto comporterà vantaggi in termini sia di conoscibilità dei fatti di gestione che di trasparenza.

La riclassificazione delle poste per missione è già stata introdotta nella legge finanziaria con l'indicazione del programma a cui si riferisce. I nuovi strumenti di programmazione e l'ampliamento dell'orizzonte temporale di loro applicazione garantiranno una maggiore certezza dell'ammontare delle risorse disponibili per le attività di medio periodo ed un maggior controllo e trasparenza degli obiettivi e degli strumenti attivati per il loro raggiungimento. L'orizzonte temporale triennale si ripresenta all'interno dei documenti programmatici e contabili dello Stato. Il nuovo documento di programmazione «Decisione quadro di finanza pubblica» (DQFP) definisce infatti per un triennio, in

sostituzione del DPEF, il livello complessivo della spesa triennale dello Stato e gli obiettivi di ciascun livello di decisione.

Il disegno di legge in esame modifica la struttura del bilancio dello Stato (sia annuale che pluriennale), che risulta rafforzato quale strumento di allocazione e gestione delle risorse pubbliche. Esso rende inoltre più snella la legge finanziaria in seguito alla soppressione degli interventi per lo sviluppo che concorrono ad aumentare le spese, all'accorpamento e alla riduzione del numero delle tabelle allegate (da sette a quattro), all'eliminazione dei suoi collegati e alla soppressione dell'obbligo di copertura degli oneri correnti. Questo è il punto delicato del disegno di legge, specialmente per la cultura italiana - diverso sarebbe nel Centro e nel Nord Europa - e nutro alcune perplessità riguardo a quest'ultimo aspetto, ovvero l'eliminazione degli attuali vincoli di copertura degli oneri correnti previsti per l'attuale legge finanziaria. Ciò consentirebbe la possibilità di adottare misure espansive attraverso la legge finanziaria entro il limite del saldo netto da finanziare, anche per le spese di natura corrente.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, concludo quindi preannunciando il voto favorevole della Lega Nord al disegno di legge in esame, auspicando che lo stesso, dati gli importanti risvolti che avrà sulla futura vita dello Stato, possa trovare il massimo consenso tra le compagini politiche qui rappresentate. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Pichetto Fratin. Congratulazioni).*

**LUSI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUSI (PD).** Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico del Senato non confermerà il voto favorevole al disegno di legge di riforma della legge di bilancio già espresso al termine della prima lettura presso questo ramo del Parlamento. Il nostro voto sarà di astensione.

Ci troviamo di fronte a una vera novità: al Senato il testo esitato dal Comitato ristretto ottiene i voti favorevoli di tutta l'Aula (con l'eccezione del Gruppo dell'Italia dei Valori) e alla Camera il provvedimento subisce incredibili e profonde modifiche che, se da una parte apportano alcuni piccoli miglioramenti, dall'altra peggiorano il testo, espungendo e decurtandolo di importanti e qualificanti parti approvate dalla quasi unanimità del Senato della Repubblica. Ripeto, signor Vice Ministro: dal Senato della Repubblica, non dal Comune di Coccaglio, giusto per farle un esempio. Il provvedimento è infine approvato in quella sede con i voti favorevoli di tutta l'Assemblea.

Siamo ancora in un sistema di bicameralismo perfetto (ancorché ritenuto ormai da tempo superato dal mio Gruppo) e il procedimento legislativo è ancora quello previsto dalla nostra Costituzione, che riconosce a ognuna delle due Camere il diritto e il dovere di meglio legiferare per il bene del Paese (e questo noi stiamo cercando di fare). Nella nostra Costituzione, signor Vice Ministro, non è scritto da nessuna parte che l'opinione della Camera predomini su quella della Senato, né che in caso di divergenza di opinione tra i componenti dei due rami l'opinione di una Camera prevalga su quella dell'altra. Oggi lei, signor Vice Ministro, ci dice che se modificassimo il testo del provvedimento la Camera ce lo rimanderebbe nuovamente modificato. Allora le chiedo: lei ha detto le stesse parole alla Camera quando avete votato il testo modificato?

Invece di ricordarci come abbiamo votato alla Camera, lei e il ministro Tremonti - che, mi permetto di ricordare, anche oggi ritiene non importante essere presente in quest'Aula, vista la scarsa rilevanza della legge che stiamo per approvare - dovrete trarre il dato politico che questo testo non è condiviso dal famoso legislatore nella sua interezza e che una legge di riforma così importante non si licenzia senza il consenso pieno e alto dei membri delle due Camere. Così facendo, signor Vice Ministro, si ripercorrono errori già commessi prima da noi, sul Titolo V della Costituzione, e poi da voi, in materia elettorale e con il lodo Alfano.

Se l'obiettivo era quello di approvare il disegno di legge di riforma in tempi stretti, potevate ottenerlo a luglio, facendo confermare alla Camera il testo licenziato dal Senato, permettendo al Paese di affrontare la sessione finanziaria 2010 con la nuova legge di stabilità. Al contrario, alla Camera lo avete profondamente modificato, per alcuni versi peggiorandolo, e qui in Senato lo avete blindato, sia in Commissione bilancio che in Aula.

Perché, colleghi della maggioranza - ancorché poco presenti in quest'Aula e molto distratti - non vi interrogate sul fatto che anche il vostro presidente della Commissione finanze, il senatore Baldassarri, già Vice Ministro dell'economia nel secondo Governo Berlusconi, con il suo pregevole intervento di stamani (ed è un complimento, non lo dico con intento polemico), vi chieda di confermare il testo licenziato dal Senato e presenti numerosi emendamenti in tal senso?

Il testo del Senato disegnava un profilo riformatore del quadro di contabilità pubblica del Paese e dei ruoli fra Governo e Parlamento. La riforma restituitaci azzera molti di questi profili riformatori. Con questo testo, che cosa consegnate al Paese? Una riforma con un bilancio dello Stato più semplificato? No, perché con questo testo il bilancio non diventa più chiaro ed accessibile ai cittadini. Volete consegnare una riforma dei ruoli di Governo e Parlamento nella gestione del bilancio pubblico? No, perché con questo testo il Governo conferma il proprio ruolo nella gestione del bilancio e al Parlamento vengono sottratti gli strumenti di autonoma lettura, di verifica e riscontro della contabilità pubblica.

Che cosa, in sostanza, consegnate al Paese con questo disegno di legge? Consegnate una legge di bilancio che, pur rispettosa dei principi della nuova norma sul federalismo fiscale, è ridotta ad un mero strumento di controllo del deficit, è privata della sua natura di strumento di politica economica e svuotata dell'effettiva capacità di controllo da parte del Parlamento sull'operato del Governo.

Quattro erano i punti qualificanti sui quali il Senato aveva bene operato in prima lettura, che costituivano la premessa per un'azione riformatrice e che alla Camera avete modificato in peggio: la trasparenza dei conti pubblici e il rapporto tra Governo e Parlamento, il Patto di stabilità interno, i vincoli sulla spesa e il passaggio al bilancio di cassa.

Sulla trasparenza dei conti pubblici, tutti eravamo d'accordo, nel maggio scorso, sul fatto che il Parlamento è carente degli strumenti adeguati per farlo. La Commissione per la trasparenza dei conti pubblici e il Servizio unico del bilancio dovevano costituire la strumentazione di partenza, senza la quale il restante lavoro di riforma della legge di bilancio sarebbe stato inutile. La Commissione per la trasparenza avrebbe reso il Parlamento autonomo, rispetto al Governo, nel compito di verifica delle metodologie di costruzione dei tendenziali di finanza pubblica; con la struttura unica di bilancio, sarebbero stati forniti elementi tecnici funzionali all'esercizio del controllo parlamentare sulla finanza pubblica.

Entrambi questi articoli, il 4 e il 7, sono stati modificati o soppressi alla Camera. L'articolo 4 prevede ora un generico controllo parlamentare. Ma ragionate, colleghi della maggioranza, come può il Parlamento controllare autonomamente l'operato del Governo, se è il Governo stesso a fornire tutte le informazioni? Come può il Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, controllare i dati che il Governo trasmette, se il primo non conosce le metodologie attraverso le quali i dati sono stati calcolati? La struttura unica di controllo avrebbe rafforzato il potere del Parlamento sul Governo: perché la Camera l'ha soppressa, signor Vice Ministro? Perché un ramo del Parlamento, colleghi dell'Italia dei Valori, ha ridotto la sua stessa capacità di controllo sull'operato del Governo? Sarebbe terribile scoprire, signor Vice Ministro, che le ragioni vadano individuate nella mancanza di autonomia della politica rispetto ai centri di interesse burocratico.

La soppressione del Servizio unico di bilancio sembra purtroppo dimostrare che la resistenza delle burocrazie coinvolte nella riforma sia più incisiva della stessa volontà politica di riforma: così facendo, quale azione riformatrice introduce il vostro Governo? Nessuna!

Sul Patto di stabilità interno, colleghi della Lega, anche voi avete soppresso i commi 6 e 7 dell'articolo 9 (ora articolo 8): andatevi a rileggere quello che avete soppresso con il voto alla Camera e quello che oggi approvate sul Patto di stabilità interno. Proprio voi, che con questa struttura di programmazione, dentro il Comitato ristretto e dentro la Commissione bilancio, avevate concordato sul raggiungimento di un duplice obiettivo: il primo era quello di avere parametri per valutare i risultati raggiunti in termini di aggregati; il secondo - te lo ricordi, collega Vice Presidente della Commissione bilancio? - era quello di individuare le responsabilità nel caso di un eventuale mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso. Oggi lo avete abrogato con il voto alla Camera e lo licenziate in questo modo, in questa sede.

Sui tetti di spesa, nel testo del Senato si affermava che gli obiettivi programmatici dovessero essere presentati non solo in termini di saldi, ma anche con riferimento alle entrate e alle spese: signor Vice Ministro, i Paesi più avanzati sono riusciti a controllare la spesa proprio in virtù della programmazione disaggregata in termini di entrate e di spese, oltre che per avere attribuito un tetto alla spesa. Il Senato introduceva nella lettera g) questa strumentazione solo a fini conoscitivi, eppure, pur non essendo vincolante, innovava nel nostro sistema contabile, portandolo verso un metodo di programmazione orientato all'individuazione di vincoli sulla spesa. Perché è stato tolto? Perché avete cancellato una parte della lettera g), introdotta nell'attuale lettera e), che costituiva problemi? Perché avete soppresso la possibilità di verificare gli obiettivi del Governo disaggregati piuttosto che solo i saldi?

E veniamo alla quarta e ultima questione, relativa al passaggio dal bilancio di competenza e cassa al bilancio di cassa dell'articolo 42: dalla riforma della Camera, il bilancio di cassa che emerge dal comma 1 di questo articolo sembra essere un bilancio di competenza meno rigido rispetto a quello

attuale, piuttosto che una vera riforma. Citerò solo alcuni esempi: alla lettera *d*), avete reintrodotto un sistema di controlli preventivi che il collega Morando ha ricordato essere stato eliminato nei primi anni '90; nella lettera *a*), per il dirigente ordinante la spesa avete introdotto il vincolo della predisposizione di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni: qual è l'innovazione che il disegno di legge introduce in questa lettera? Quale il metodo di competenza più che di cassa che si rileva nella lettera *d*)? Nella lettera *h*), ancora una volta enfatizzate una contabilità di competenza e non di cassa: con il testo approvato dalla Camera, che qui avete blindato, avete reintrodotto un approccio preventivo in materia di controllo, rovesciando la logica funzionale del controllo *ex post*, orientato alla verifica dei risultati, e scardinando il meccanismo di responsabilizzazione della dirigenza come l'avevamo approvato in Senato.

In conclusione, signora Presidente, il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera ha ridotto e sminuito la portata innovativa della riforma di contabilità così come approvata dal Senato: la trasparenza e l'indipendenza dell'informazione statistica non sono più garantite, ma diventano funzione del *commitment* politico, e al Parlamento non sono garantiti gli strumenti per il funzionamento indipendente del proprio ruolo di controllo e di indirizzo politico. Va dato merito alla Camera di aver perfezionato il raccordo tra il disegno di legge ed il dettato dell'articolo 119 della Costituzione, in relazione alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Tuttavia, tale miglioria, sommata alle ingiustificate soppressioni prima esplicitate, non ci consente di votare favorevolmente questo testo. Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico si asterrà. Rimane il compito affidato al Presidente del Senato, congiuntamente al Presidente della Camera, come più volte ripetuto dal Vice Ministro oggi, di avviare effettivamente e con l'estrema urgenza del caso la riforma dei Regolamenti parlamentari. Signora Presidente, si tratta di un passaggio divenuto ormai decisivo e non più eludibile per il buon funzionamento della legge che stiamo approvando.

Il voto di astensione che oggi ci apprestiamo ad esprimere è un voto di rispetto per l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto prima e dall'Aula del Senato poi durante la prima lettura, ma è un voto di non condivisione di alcune sostanziali scelte sbagliate della Camera, che hanno soppresso e abrogato articoli e commi fondamentali approvati dal Senato, ed è, colleghi senatori, un voto di ferma protesta per la scelta operata dal Governo, che ha chiesto alla sua maggioranza di non operare alcuna modifica al testo licenziato dalla Camera, privilegiando così la sintesi al ribasso, piuttosto che la bontà di un risultato di qualità per il futuro dei conti pubblici del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai. Congratulazioni).*

**PICHELTO FRATIN (PdL).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PICHELTO FRATIN (PdL).** Signora Presidente, onorevole Vice Ministro, senatrici e senatori, con il voto che l'Aula del Senato tra poco esprimerà in seconda lettura sul disegno di legge n. 1397 giunge a conclusione un ampio processo di revisione delle norme che regolano la contabilità e i rapporti tra i diversi livelli di finanza pubblica. Si tratta di un processo articolato che tuttavia ha permesso di raccogliere, almeno in fase di elaborazione, un'ampia adesione rispetto ad un'esigenza di riforma sentita e sollecitata da tutte le forze politiche e dai diversi Gruppi parlamentari.

Il fatto che tale riforma attenga a un settore specifico dell'attività delle pubbliche amministrazioni non toglie nulla alla rilevanza del momento, che appare, a mio avviso, sottovalutata in seno all'opinione pubblica e al sistema dell'informazione, forse per la difficoltà di approccio vista la tecnicità della materia. Nondimeno occorre sottolineare che un cambiamento così profondo delle regole per la definizione dei meccanismi che presiedono alla formazione dei conti pubblici, nelle diverse fasi e con i diversi protagonisti istituzionali, acquista una particolare rilevanza proprio perché è stata in gran parte condivisa tra maggioranza e opposizione, nello spirito che quest'Aula ha formalmente stabilito nelle mozioni sulle riforme istituzionali approvate pochi giorni fa.

Non mi addentro nei dettagli delle modificazioni introdotte alla proposta di legge nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. Il testo che è tornato all'attenzione del Senato conserva in gran parte le sue caratteristiche, così come la *ratio* che lo aveva ispirato, anche se le modifiche introdotte sono state ampie. Alcune hanno rilievo solo dal punto di vista formale e di coordinamento dei testi e rappresentano un utile miglioramento della qualità della normazione acquisita nel passaggio tra le Camere legislative. Altre hanno natura sostanziale e sono frutto di scelte in parte diverse rispetto a quelle compiute dal Senato in prima lettura.

Voglio qui citare, a titolo di esempio, le modificazioni introdotte per la necessità di meglio coordinare il disegno di legge con la sopravvenuta legge delega per l'attuazione del federalismo

fiscale (legge n. 42 del 2009). In particolare, si introduce nella succitata legge una nuova disposizione, all'articolo 2, comma 1, relativa alla delega al Governo per la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione delle autonomie territoriali. La nuova norma aggiunge alla delega la finalità di armonizzare i sistemi contabili, gli schemi di bilancio delle autonomie territoriali e i relativi termini di presentazione e approvazione in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Un'ulteriore innovazione, che è stata peraltro lungamente dibattuta e che non soddisfa certamente gran parte dei membri del Senato, è costituita dalla soppressione dalla norma che prevedeva l'istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica. In tal modo la Camera ha voluto ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito ordinario delle Commissioni bilancio, quindi sarà responsabilità di Senato e Camera trovare il nuovo percorso nell'ambito dei Regolamenti parlamentari.

In tale quadro si deve ancora sottolineare l'eliminazione - purtroppo - della previsione (contenuta nell'originario articolo 7) mediante cui si stabiliva che gli elementi tecnici di supporto del controllo parlamentare sulla finanza pubblica consistessero in un'unica struttura tecnica da istituirsi di intesa tra i Presidenti delle due Camere. Si è forse persa, con tale decisione, l'opportunità di unificare l'analisi a livello tecnico tra i due rami del Parlamento, il che avrebbe costituito, a mio parere, un rafforzamento anche del ruolo parlamentare nei confronti dell'Esecutivo.

A fronte di tali innovazioni, resta sostanzialmente confermata l'adesione al metodo della programmazione per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa; rispetto alla normativa vigente, la disposizione in esame estende peraltro tale metodo alle previsioni di bilancio del complesso delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 dell'articolo 7, che reca l'elencazione degli strumenti della programmazione, annovera, come voluto dalla Camera, anche il disegno di legge di assestamento, che il Governo dovrà presentare entro il 30 giugno di ogni anno. La nuova impostazione del ciclo di bilancio, già definita in prima lettura, è volta a saldare temporalmente la fase della programmazione economico-finanziaria (da realizzarsi attraverso l'approvazione della Decisione di finanza pubblica) a quella dell'attuazione della manovra di finanza pubblica necessaria al conseguimento degli obiettivi programmatici (da realizzarsi attraverso i disegni di legge di stabilità e di bilancio).

Con ciò arriviamo quindi al nodo centrale del disegno di legge all'esame, ovvero la rideterminazione della diversa struttura degli strumenti di finanza pubblica, anche riguardo al ciclo temporale in cui sono collocati nell'anno finanziario.

Tra gli aspetti positivi si deve ancora ricordare la triennializzazione della manovra finanziaria, realizzata congiuntamente dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio. In pratica, con tale innovazione, si formalizza e inserisce organicamente tra le norme positive quanto già introdotto con il decreto-legge n. 112 del 2008, che conteneva una serie di misure al fine di conseguire per ciascuno degli esercizi finanziari nel triennio 2009-2011 gli obiettivi programmatici discendenti dalla manovra definita con il DPEF. Sulla base della normativa in via di approvazione si vincola il Governo a proporre una manovra triennale, salva ovviamente la possibilità di introdurre cambiamenti di scelte politiche all'interno dell'impostazione della manovra così definita.

Comunque, in linea generale, la scelta di rafforzare l'efficacia degli strumenti di programmazione economica, sancendo in modo più puntuale l'impostazione triennale della manovra di finanza pubblica, raccoglie anche le sollecitazioni dell'Unione europea a orientare la configurazione del quadro contabile di riferimento per la decisione di finanza pubblica in senso analogo alle esperienze di altri Paesi partner. In proposito si inserisce anche la valutazione che faceva in merito al bilancio di cassa come obiettivo il senatore Lusi nell'intervento che mi ha preceduto.

Ho voluto rammentare alcuni passaggi innovativi - già sottolineati peraltro in fase di prima lettura del provvedimento - che peraltro collegano strettamente il disegno di legge in esame con le norme sulla base delle quali il Parlamento ha già varato la manovra finanziaria relativa all'anno in corso e quella, in corso di definizione, riguardante il 2010. Questo provvedimento rappresenta quindi, dopo le molte attese e auspici, la riforma della sessione di bilancio del Parlamento, per evitare che il varo della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati comportasse un impegno legislativo tale da impegnare per mesi il lavoro delle Camere, anche a causa della prassi invalsa di utilizzare tali strumenti, in origine di natura programmatica e finanziaria, per dare risposte a molteplici interessi categoriali, territoriali, afferenti a singole tematiche e materie.

In tale prospettiva il presente disegno di legge si configura come un grande passo verso una sistematizzazione, una formalizzazione stabile della decisione assunta all'avvio della legislatura dal Governo di interpretare il tema della finanziaria e del bilancio in modo assolutamente discontinuo rispetto alla prassi invalsa negli ultimi anni.

Anche se, a parere di chi vi parla, il testo approvato in prima lettura dal Senato meglio rispecchiava le esigenze manifestate, si creano dunque i presupposti affinché il Parlamento possa concentrarsi sulle funzioni di programmazione e di indirizzo in modo pieno, senza invadere il campo gestionale tipico dell'Esecutivo e affinché, nel contempo, allo stesso Parlamento siano forniti gli strumenti effettivi per un controllo puntuale ed efficace delle politiche e delle scelte realizzate dall'amministrazione, così come si conviene all'organo titolare della sovranità popolare.

Il vasto consenso, almeno nella fase dibattimentale, se non nel voto finale - purtroppo - per le annunciate astensioni, contribuirà a stimolare l'Esecutivo nell'esercizio delle deleghe che vengono ad esso conferite, in modo da consentire una piena operatività delle nuove regole contabili già dal prossimo anno finanziario.

Concludo questo mio intervento, signora Presidente, con un ringraziamento al relatore Azzollini e a tutti i colleghi dell'opposizione e della maggioranza che sia in prima lettura che in questa ultima fase hanno contribuito con il loro lavoro all'esame di questo disegno di legge e con il compito e l'onore che mi sono stati assegnati di dichiarare il voto pienamente favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. *(Applausi dal Gruppo PdL. Brusio).*

*Omissis*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1397-B (ore 17,58)**

**BALDASSARRI** (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**BALDASSARRI** (PdL). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, poiché ero e resto profondamente convinto che il testo del disegno di legge approvato dal Senato fosse estremamente coerente con il codice genetico del mio partito, il Popolo della Libertà, e con il programma del mio Governo, il Governo Berlusconi, e poiché sono convinto che il testo che ci è tornato dalla Camera abbia perso queste caratteristiche genetiche, come ho tentato di motivare nel corso della discussione generale e dell'illustrazione degli emendamenti, annuncio che non parteciperò al voto finale.

**AZZOLLINI**, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**AZZOLLINI**, relatore. Signora Presidente, intervengo soltanto per ringraziare, alla fine di questi lavori in terza lettura, tutti i colleghi che hanno partecipato al dibattito e che hanno proposto, ancora con grandissima competenza e con grandissima passione, le loro posizioni e le loro opinioni, indipendentemente, naturalmente, dall'espressione del voto, che sarà quella che ciascun Gruppo e ciascun senatore deciderà.

Voglio ancora confermare che in merito a questo disegno di legge si è esercitata una pagina parlamentare molto alta, in un dibattito anche serrato, per alcuni versi profondamente dialettico, ma che ha visto comunque tutti i parlamentari profondamente coinvolti nell'approvazione di una legge di sistema, speriamo destinata a durare a lungo, certamente suscettibile di miglioramenti e di approfondimenti, ma che viene portata a conclusione con il sicuro intento da parte di tutti di contribuire ad un miglioramento della dialettica fra Governo e Parlamento, ad una migliore funzione del Parlamento, in particolare nella materia delicata della finanza pubblica, e, soprattutto, alla ricerca di una normativa che vada nell'interesse del Paese.

Ringrazio altresì il rappresentante del Governo, il vice ministro Vegas, che ha seguito anche lui con costanza, grande passione e competenza questa riforma. Naturalmente il mio ringraziamento va poi ai colleghi dell'opposizione e ai colleghi della maggioranza tutti che si sono esercitati davvero, lo ribadisco, in una pagina del Parlamento che sicuramente fa onore al nostro Paese.

Di ciò vi ringrazio di cuore tutti. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Garavaglia Mariapia).*

**VEGAS**, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, anch'io, a nome del Governo, vorrei ringraziare il Senato della Repubblica che ha dimostrato, come d'altronde l'intero Parlamento, di saper trovare al suo interno, in una circostanza non facile, le forze per arrivare ad una riforma di grande struttura, una riforma certo difficile e complicata, non di agevole lettura, comunque una riforma di struttura delle regole del gioco.

Il fatto che il Parlamento, partendo in modo autonomo, riesca a definire le regole del gioco, che non riguardano solo il Parlamento ma l'intera struttura del Paese, credo sia un fatto che dimostra l'innegabile e permanente validità dello strumento parlamentare. Certo, il Senato non approverà il provvedimento all'unanimità, come accaduto alla Camera, ma la circostanza che la maggioranza parlamentare sia più ampia della maggioranza governativa credo sia anche un buon viatico nel dimostrare il comune sentire nei confronti di questo provvedimento.

Mi consenta, infine, signora Presidente di ringraziare tutto il Senato, la Commissione bilancio e in particolare due persone, il presidente Azzollini (*Applausi dal Gruppo PdL*), che è stato promotore di questa legge, la sua guida nella Commissione e il suo relatore, e su cui non vale la pena di spendere aggettivi tanto è stato bravo e abile, e il senatore Morando, senza il cui apporto fondamentale questa legge non sarebbe nata. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.** (*Applausi dal Gruppo PdL*)

La seduta è tolta (*ore 20,02*).

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Legge di contabilità e finanza pubblica (1397-B)

#### ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

#### **Approvato**

*(Fondi speciali)*

1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

3. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).

#### EMENDAMENTO

##### **18.1**

**MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA**

#### **Respinto**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Annualmente, la legge di stabilità, nella definizione degli importi dei fondi speciali di cui al comma 1, deve prevedere che una quota degli stessi venga riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare, purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi alla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11».

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI  
ARTICOLI 20 E 21 APPROVATI DAL SENATO

Art. 19.

#### **Id. all'articolo 20 approvato dal Senato**

*(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)*

1. Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche

attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

## TITOLO VI

### IL BILANCIO DELLO STATO

#### Capo I

### BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

#### Art. 20.

#### **Id. all'articolo 21 approvato dal Senato**

*(Anno finanziario)*

1. La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa.

2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

#### ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 21.

#### **Approvato**

*(Bilancio di previsione)*

1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi

comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera *b)*, si dividono in:

*a)* fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

*b)* spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera *a)*, sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:

*a)* la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

*b)* una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

*c)* per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

*d)* per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

*e)* una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere

conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

EMENDAMENTI

#### **21.1**

[MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA](#)

##### **Ritirato**

Al comma 2, sopprimere il quinto e sesto periodo

*Consequentemente, all'articolo 25, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

#### **21.2**

[MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA](#)

##### **Respinto**

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Nell'ambito delle dotazioni previste per ciascun programma sono distinte le spese correnti, con separata distinzione degli oneri per il personale, e le spese per investimenti.

5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui al successivo art. 43. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.

6. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 43, è possibile continuare a rimodulare col disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'art. 23, comma 3.».

ARTICOLI 22, 23 E 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI  
ARTICOLI 23, 24 E 25 APPROVATI DAL SENATO

Art. 22.

**Id. all'articolo 23 approvato dal Senato**

*(Bilancio pluriennale)*

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale programmatico.

2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.

Art. 23.

**Id. all'articolo 24 approvato dal Senato**

*(Formazione del bilancio)*

1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.

3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

Art. 24.

**Id. all'articolo 25 approvato dal Senato**

*(Integrità, universalità ed unità del bilancio)*

1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).

4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO

Art. 25.

**Approvato**

*(Classificazione delle entrate e delle spese)*

1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;

b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;

c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;

d) categorie, secondo la natura dei cespiti;

e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.

2. Le spese dello Stato sono ripartite in:

a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;

b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;

c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.

3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.

4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:

a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;

b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.

5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.

7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione:

a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»);

b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»);

c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);

d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).

ARTICOLI 26, 27 E 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI  
ARTICOLI 27, 28 E 29 APPROVATI DAL SENATO

Art. 26.

#### **Id. all'articolo 27 approvato dal Senato**

*(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.

Art. 27.

#### **Id. all'articolo 28 approvato dal Senato**

*(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)*

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Art. 28.

#### **Id. all'articolo 29 approvato dal Senato**

*(Fondo di riserva per le spese impreviste)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

ARTICOLI 29 E 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

#### **Approvato**

*(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

Art. 30.

#### **Approvato**

*(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)*

1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante:

a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito;

b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le scadenze temporali stabilite dalla legge.

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.

6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.

7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d) potenziamento e sistematicità della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*;

e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento

ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

ARTICOLI 31 E 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI  
ARTICOLI 32 E 33 APPROVATI DAL SENATO

Art. 31.

#### **Id. all'articolo 32 approvato dal Senato**

*(Garanzie statali)*

1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

Art. 32.

#### **Id. all'articolo 33 approvato dal Senato**

*(Esercizio provvisorio)*

1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

#### **Approvato**

*(Assestamento e variazioni di bilancio)*

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.

3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.

4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 35  
APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.

#### **Id. all'articolo 35 approvato dal Senato**

*(Impegni)*

1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.

5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

ARTICOLI 35 E 36 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Art. 35.

**Approvato**

*(Risultanze della gestione)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:

a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a);

b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.

3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.

4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.

Art. 36.

**Approvato**

*(Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio)*

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

- a) conto del bilancio;
  - b) conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende:
- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
  - b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
  - c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
  - d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
  - e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Il conto generale del patrimonio comprende:
- a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
  - b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.
6. Il rendiconto generale dello Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

ARTICOLI 37 E 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI  
ARTICOLI 38 E 39 APPROVATI DAL SENATO

Art. 37.

#### **Id. all'articolo 38 approvato dal Senato**

*(Parificazione del rendiconto)*

1. Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione.

2. I conti di cui al comma 1 sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 38.

#### **Id. all'articolo 39 approvato dal Senato**

*(Presentazione del rendiconto)*

1. La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.

ARTICOLO 39 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 39.

#### **Approvato**

*(Analisi e valutazione della spesa)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

#### ARTICOLO 40 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

##### Art. 40.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

ORDINE DEL GIORNO

**G40.100**

**AZZOLLINI**

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. 1397-B);

considerata, in riferimento all'articolo 21, comma 2, la possibilità, che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi;

considerato altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, relativo alla cassa, le possibili ricadute in tema di esercizio dei controlli e gli eventuali effetti in termini di parziale blocco dell'assunzione di impegni;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare effetti non desiderati nell'ambito della riconsiderazione dell'articolazione del bilancio dello Stato e del passaggio al criterio della cassa;

impegna il Governo:

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, evitando possibili ricadute in tema di effettività nell'esercizio dei controlli ed eventuali effetti in termini di parziale blocco dell'assunzione di impegni;

ad esercitare il previsto coordinamento con il secondo livello COFOG senza determinare una riduzione dei programmi.

#### **G40.100 (testo 2)**

**AZZOLLINI**

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (A.S. 1397-B);

considerata, in riferimento all'articolo 21, comma 2, la possibilità che il coordinamento con il secondo livello COFOG possa riportare ad una riduzione dei programmi;

considerata altresì, per quanto riguarda l'articolo 40, l'eccessiva pesantezza della procedura di passaggio al sistema della cassa;

rilevata, conseguentemente, la necessità di evitare eventuali incertezze in sede applicativa suscettibili di generare effetti non desiderati nell'ambito della riconsiderazione dell'articolazione del bilancio dello Stato e del passaggio al criterio della cassa,

impegna il Governo:

ad esercitare la delega porgendo particolare cautela nel dare attuazione all'articolo 40, soprattutto tentando di semplificare i passaggi eccessivamente pesanti dei controlli intermedi e dei limiti all'assunzione degli impegni;

ad esercitare il previsto coordinamento con il secondo livello COFOG senza determinare una riduzione dei programmi.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

#### **Approvato**

*(Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)*

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di risultato da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b) verificabili *ex post*, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati.

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.

5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.

#### Capo V

DELEGA AL GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato e adozione del metodo della programmazione triennale delle risorse)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 riguardo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per consentire il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e la programmazione delle risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

b) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

c) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

d) previsione della possibilità di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le cause che determinano la necessità di uno slittamento dei relativi tempi di attuazione;

e) adozione, anche ai fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato;

f) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;

g) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

h) adeguamento della normativa di contabilità pubblica nel senso del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa, con separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle corrispondenti previsioni di competenza finanziaria ed economica con riferimento al sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, in particolare prevedendo che la gestione delle risorse iscritte in bilancio venga condotta dal responsabile del programma di spesa attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio delle disponibilità e delle spese, nel presupposto che il responsabile del programma ordini e paghi le spese sulla base di un programma, da lui predisposto, che tenga conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

i) previsione di un regime transitorio, avente durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera h), l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa;

l) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;

m) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;

n) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

o) affidamento di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

p) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

q) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata.

ARTICOLO 42 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

## **Approvato**

*(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)*

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;

b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;

c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

e) previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere.

3. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTO

#### **42.1**

**MORANDO, LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, ROSSI NICOLA**

#### **Respinto**

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro trentasei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della amministrazione pubblica e della innovazione, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;

il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;

in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della RGS, i dati e tutti gli

elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;

ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera *d*) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;

anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 40, comma 2), lettera *m*), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera *d*), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;

il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

documentare analiticamente, nel disegno di legge di bilancio, la dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma steso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5% della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa».

ARTICOLI 43, 44 E 45 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 44, 45 E 46 APPROVATI DAL SENATO

Art. 43.

#### **Id. all'articolo 44 approvato dal Senato**

*(Copertura finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Al relativo onere si provvede:

*a*) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*b*) quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### TITOLO VII

TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA

Art. 44.

#### **Id. all'articolo 45 approvato dal Senato**

*(Definizione dei saldi di cassa)*

1. Il saldo di cassa del settore statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine.

2. Il saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa fra i diversi sottosettori.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

Art. 45.

#### **Id. all'articolo 46 approvato dal Senato**

*(Tesoreria degli enti pubblici)*

1. In materia di Tesoreria unica, per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ARTICOLI 46, 47 E 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 46.

#### **Approvato**

*(Programmazione finanziaria)*

1. Ai fini dell'efficiente gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro».

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 47.

#### **Approvato**

*(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)*

1. All'articolo 5, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».

2. La convenzione di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino al momento della data di entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 5, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano ferme le disposizioni previste all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo 4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di

tesoreria centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.

4. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" (L)».

5. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi presso la Tesoreria statale.

Art. 48.

## **Approvato**

*(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)*

1. Nei contratti stipulati per operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Abrogazione e modifica di norme)*

1. Sono abrogati gli articoli da 30 a 35-*bis*, da 37 a 43, 49, e da 77 a 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera *n*), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato.

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-*bis*, 68 e 68-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

4. La legge 27 febbraio 1955, n. 64, è abrogata.

ARTICOLI 49, 50, 51 E 52 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Art. 49.

## **Approvato**

*(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;

*b*) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle

relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.

#### TITOLO IX

### TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA

#### Art. 50.

#### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in materia di tesoreria.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

#### TITOLO X

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 51.

#### **Approvato**

*(Abrogazione e modificazione di norme)*

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

b) l'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639;

c) la legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 40, comma 2, lettera *p*), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, lettera *f*), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera *f*).

3. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo le parole: «legge finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica»;

*b*) le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 52.

## **Approvato**

### *(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (1714)

## **ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)**

### **Art. 1.**

1. Al terzo comma dell'articolo 2947 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di cui al secondo periodo il termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno a favore dell'imputato o del responsabile civile decorre altresì a seguito di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, nonché nell'ipotesi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbia esercitato in sede penale l'azione civile prevista dagli articoli 541, comma 2, e 542 del codice di procedura penale».

2. L'articolo 2947, terzo comma, del codice civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsabile civile proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti la sospensione e la interruzione della prescrizione.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato

## **EMENDAMENTO**

### **1.100**

IL RELATORE

### **Approvato**

Al comma 1, dopo le parole: «di sentenza» ovunque ricorrano, inserire la seguente: «irrevocabile».

### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici ([1929](#))

### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 2009, N. 170

*All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-ter. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Articolo 1.

1. È abrogato l'articolo 1, comma 4-*quiquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167.

2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-*quiquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

2-*bis*. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-*ter*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

#### 1.2

[RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [ADAMO](#), [INCOSTANTE](#), [FRANCO VITTORIA](#)

#### **Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.3 nell'odg G100**

Al comma 2-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, continua ad esercitare, fino e non oltre il 31 agosto 2010, le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto».

#### 1.3

## GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI

### **Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 1.2 nell'odg G100**

Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: «Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale» con le seguenti parole: «Sino alla definizione di tutti i procedimenti giurisdizionali ed amministrativi ancora pendenti, inerenti l'impugnazione di atti» e le parole: «a seguito della procedura concorsuale annullata» con le seguenti: «a seguito della predetta procedura concorsuale».

### **G100 (già emm. 1.2 e 1.3)**

#### **V. testo 2**

## RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, ADAMO, INCOSTANTE, FRANCO VITTORIA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (decreto-legge c.d. salva precari);

si tratta di una disposizione secondo cui l'annullamento di procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti precedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio;

questa norma, più nota come "sanatoria per i dirigenti scolastici" era nata per dare risposta a quei candidati che nel 2004 avevano sostenuto la prova scritta per il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali;

il concorso aveva portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali avevano assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza. Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano presentato ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) della regione Sicilia lamentando vizi nella composizione delle due sottocommissioni di controllo;

il TAR della regione Sicilia, con ordinanza cautelare, aveva disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ammessi ancora una volta alle prove orali, avevano proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali, oltre a richiedere l'annullamento delle nuove valutazioni, avevano chiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali e, pertanto, dell'intero concorso. Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto essi non erano stati notificati a nessuno dei soggetti ammessi alle prove orali;

le citate sentenze sono state appellate al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (CGA), che non ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso operata dal TAR e ha ritenuto ancora esistente l'interesse delle parti ricorrenti alla decisione nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione;

in esecuzione della decisione del CGA il Dirigente generale (DG) dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un'ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti.

Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dai DG della precedente sentenza del CGA, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso;

nonostante la sentenza del CGA sia intervenuta durante l'esame del decreto-legge salva precari, la maggioranza non ha ritenuto opportuno procedere, in quella sede, ad una modifica del testo, pena il rischio della mancata conversione del decreto-legge nel corso della terza lettura del provvedimento;

in sede di approvazione, la Camera dei deputati ha modificato il testo che ora stabilisce come, fino alla rinnovazione ed al completamento della suddetta procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine sono fatti salvi gli atti adottati dal suddetto personale nell'espletamento del loro incarico;

anche quest'ultima soluzione appare finalizzata a mantenere in servizio, indefinitamente, personale che non ha più alcun titolo a continuare a ricoprire il ruolo finora rivestito, pur riconoscendo la necessità di far salvi gli atti fino a questo momento adottati dal suddetto personale, impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie al fine di porre un termine certo e non prorogabile - individuabile per ovvi motivi nel 31 agosto 2010 - alla possibilità per i dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento di continuare ad esercitare le funzioni finora svolte.

#### **G100 (testo 2)**

#### **Non posto in votazione (\*)**

[RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [ADAMO](#), [INCOSTANTE](#), [FRANCO VITTORIA](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 4-*quiquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (decreto-legge c.d. salva precari);

si tratta di una disposizione secondo cui l'annullamento di procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico per concorsi svolti antecedentemente all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che, in quanto vincitori o idonei, siano già stati assunti in servizio;

questa norma, più nota come "sanatoria per i dirigenti scolastici" era nata per dare risposta a quei candidati che nel 2004 avevano sostenuto la prova scritta per il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali;

il concorso aveva portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali avevano assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza. Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano presentato ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) della regione Sicilia lamentando vizi nella composizione delle due sottocommissioni di controllo;

il TAR della regione Sicilia, con ordinanza cautelare, aveva disposto la rinnovazione della valutazione delle prove scritte da parte di una sottocommissione diversa da quella che aveva in precedenza effettuato la prima correzione. A seguito della rivalutazione, i ricorrenti, non essendo stati ammessi ancora una volta alle prove orali, avevano proposto ricorso per motivi aggiunti con i quali, oltre a richiedere l'annullamento delle nuove valutazioni, avevano chiesto anche l'annullamento di tutte le prove concorsuali e, pertanto, dell'intero concorso. Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto essi non erano stati notificati a nessuno dei soggetti ammessi alle prove orali;

le citate sentenze sono state appellate al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (CGA), che non ha confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso operata dal TAR e ha ritenuto ancora esistente l'interesse delle parti ricorrenti alla decisione nonostante la nuova bocciatura operata da una diversa sottocommissione;

in esecuzione della decisione del CGA il Dirigente generale (DG) dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha nominato un'ulteriore nuova sottocommissione del tutto diversa dalla precedente per correggere nuovamente le prove scritte delle parti ricorrenti.

Tuttavia, con la sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, il CGA in sede di giudizio di ottemperanza per la presunta errata esecuzione operata dai DG della precedente sentenza del CGA, ha chiarito la portata della propria decisione statuendo la nullità di tutto il corso-concorso svolto in Sicilia in base al principio del «collegio perfetto» in sede di valutazione delle prove scritte, cioè giudicando illegittima la composizione della commissione nel suo complesso;

nonostante la sentenza del CGA sia intervenuta durante l'esame del decreto-legge salva precari, la maggioranza non ha ritenuto opportuno procedere, in quella sede, ad una modifica del testo, pena il rischio della mancata conversione del decreto-legge nel corso della terza lettura del provvedimento;

in sede di approvazione, la Camera dei deputati ha modificato il testo che ora stabilisce come, fino alla rinnovazione ed al completamento della suddetta procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine sono fatti salvi gli atti adottati dal suddetto personale nell'espletamento del loro incarico;

anche quest'ultima soluzione appare finalizzata a mantenere in servizio, indefinitamente, personale che non ha più alcun titolo a continuare a ricoprire il ruolo finora rivestito, pur riconoscendo la necessità di far salvi gli atti fino a questo momento adottati dal suddetto personale; impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di porre un termine certo e non prorogabile alla possibilità per i dirigenti scolastici oggetto del presente provvedimento di continuare ad esercitare le funzioni finora svolte, avviando in tempi rapidissimi le procedure di concorso.

---

(\*) Accolto dal Governo

#### 1.1

#### BATTAGLIA

#### **Improcedibile**

Al comma 2-bis, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per il predetto personale viene riproposta un'apposita procedura concorsuale».

#### 1.4

#### LEGNINI, RUSCONI

#### **Ritirato**

Al comma 2-teraggiungere i seguenti:

«2-*quater*. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente.

2-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*quater* si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-*sexies*.

2-*sexies*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

#### 1.5

#### LUMIA

#### **Improcedibile**

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

«2-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia una procedura concorsuale destinata ai soggetti di cui al comma 2-*bis* che tenga conto del percorso formativo effettuato e delle esperienze maturate nell'espletamento della funzione».

#### ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

##### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (1828)

##### Art. 1.

#### **Approvato**

##### (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

##### Art. 2.

#### **Approvato**

##### (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

##### Art. 3.

## **Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 28.455 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

## **Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 ([1829](#))

Art. 1.

## **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Art. 2.

## **Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Trattato stesso.

Art. 3.

## **Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

## **Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 ([1830](#))

Art. 1.

## **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Art. 2.

## **Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .